

ALLEGATO "A" - ALL'ATTO IN DATA

REPERTORIO NUMERO

RACCOLTA NUMERO

**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
STATUTO**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL), e successive modificazioni ed integrazioni, la società consortile a responsabilità limitata denominata "ASMENET SOC. CONS. A R.L.".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Napoli.

L'organo di amministrazione, su indicazione della Giunta per il Controllo analogo, può fissare una diversa ubicazione della sede sociale e istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali e dipendenze, istituire agenzie o rappresentanze.

Articolo 3 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto o eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

OGGETTO

Articolo 5 - Scopo ed oggetto sociale

La società ha scopo consortile e perseguirà, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto di seguito previsto.

Nello svolgimento delle attività consortili la società effettuerà almeno l'80 per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la eventuale produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società. La società garantirà che i vantaggi a favore dei soci siano ripartiti con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote.

La Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico;

	- sostenere gli associati nell'introduzione delle innovazioni tecnologiche e gestionali e nell'attivazione di politiche di sviluppo ecocompatibili.	
	Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government. La Società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, etc), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione interamministrativa.	
	In particolare, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo e non tassativo:	
	1. Servizi ai comuni aggregati e alle altre pubbliche amministrazioni residenti sul territorio;	
	2. Servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;	
	3. Servizi a consumo ai cittadini e alle imprese;	
	4. Interscambio delle informazioni e condivisione delle competenze amministrative e gestionali;	
	5. Organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ICT (acquisti, contrattualistica, procedure);	
	6. Promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-gov;	
	7. Formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;	
	8. Servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettività, provisioning, etc.);	
	9. Web Farming e manutenzione di servizi web per conto dei Comuni ed eventualmente altri Enti pubblici;	
	10. Coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa;	
	11. Erogazione di servizi applicativi specifici in ASP;	
	12. Produzione informativa, reportistica, studi;	
	13. Erogazione e gestione di interventi di risparmio energetico (esco energy service company);	
	14. Promozione e gestione di impianti basati sulle energie rinnovabili;	
	15. Gestione delle attività necessarie per l'ottenimento dei cosiddetti "certificati verdi" e dei "certificati bianchi" per nuovi impianti di produzione e/o per il loro potenziamento, ammodernamento e/o conversione;	
	16. Attività di supporto agli associati per la gestione di servizi economici - gestionali in forma associata, ivi compresa quella catastale e quella delle entrate tributarie e	

	non.	
	17. servizi di committenza o di centrali di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..	
	Nello svolgimento delle proprie attività la società ha il compito di rappresentare all'esterno i consorziati.	
	La società potrà, altresì, porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, purché non svolte nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in particolare della legge 1/91 e D.Lgs 385/93, nonché del D.Dlgs 175/2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	La società, al fine del contenimento dei costi, opererà, in via prioritaria, mediante l'utilizzo di personale:	
	- comandato e/o distaccato, dai soci e/o da loro strutture aggregative, ivi comprese consorziate o controllate e/o da società specializzate nel rispetto della normativa vigente;	
	- a contratto di collaborazione a progetto, occasionale e/o nelle altre forme previste dalla vigente normativa.	
	Nello svolgimento delle proprie attività, la Società si ispirerà, ove possibile, alle linee programmatiche e d'intervento adottate dal Consorzio Asmez, consorzio nazionale per l'innovazione tecnologica e gestionale della pubblica amministrazione locale, con sede in Napoli alla Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G 1, codice fiscale 06781060634.	
	CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'	
	Articolo 6 - Capitale sociale e soci	
	Il capitale sociale è di euro 95.951,00 (novantacinquemilano-vecentocinquantuno virgola zero zero) diviso in quote come per legge.	
	In data 21 ottobre 2008 con verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Massimo Prodigio di Napoli è stato deliberato l'aumento scindibile fino ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) da eseguirsi entro il 30 dicembre 2011.	
	In data 27 giugno 2011 con verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Massimo Prodigio di Napoli è stato prorogato il termine per l'esecuzione del deliberato aumento scindibile fino ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) fino al 31 dicembre 2014.	
	In data 27 giugno 2014 con verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Massimo Prodigio di Napoli è stato prorogato il termine per l'esecuzione del deliberato aumento scin-	

	dibile fino ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) fino al 31 dicembre 2018.	
	Le quote di capitale devono essere integralmente possedute da Enti Locali, per cui è inibita in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie; Ciascuno di essi può sottoscrivere una quota di capitale per un corrispettivo pari al numero dei propri abitanti, moltiplicato per 0,1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di euro. Per le Province, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme aggregative di enti locali la quota di capitale sarà ottenuta dividendo per 10 (dieci) il numero degli abitanti moltiplicato per 0,1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di euro.	
	Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci con la condizione che il detto aumento di capitale venga riservato per la sottoscrizione esclusiva da parte di Enti Locali.	
	Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.	
	Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.	
	Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.	
	Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale	
	Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2482 e seguenti, Codice Civile.	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.	
	Articolo 8 - Socio moroso	
	Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, Codice Civile, la vendita della sua quota, in mancanza di offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.	
	Articolo 9 - Strumenti di debito	
	La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art.2483 codice civile con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art.2479 codice civile.	
	La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono esse-	

	re sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso	
	di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde	
	della solvenza della società nei confronti degli acquirenti	
	che non siano investitori professionali ovvero soci della so-	
	cietà medesima.	
	La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condi-	
	zioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere	
	iscritta a cura degli amministratori presso il registro del-	
	le imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della	
	maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modi-	
	ficare tali condizioni e modalità.	
	<u>DIRITTI DEI SOCI</u>	
	Articolo 10 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	al valore nominale della partecipazione da ciascuno possedu-	
	ta, salvo quanto previsto dal successivo articolo 13 in tema	
	di diritto di voto.	
	<u>TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - RECESSO DEL SOCIO</u>	
	Articolo 11 - Trasferimento delle partecipazioni	
	Le quote di partecipazione sono trasferibili a condizione	
	che la società abbia espresso il proprio preventivo gradimen-	
	to.	
	A tal fine, il socio che intenda cedere in tutto o in parte	
	la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scrit-	
	ta mediante lettera raccomandata, nella quale sia indicata	
	l'ente pubblico potenziale acquirente.	
	L'eventuale diniego del gradimento, dovrà pervenire al socio	
	entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta co-	
	municazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comu-	
	nicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si in-	
	tenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota al-	
	l'ente pubblico indicato nella comunicazione.	
	Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazio-	
	ne. Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte	
	le proprie quote, deve darne notizia con lettera raccomanda-	
	ta, con avviso di ricevimento, agli altri soci risultanti i-	
	scritti nel relativo libro, indicando il numero di quote che	
	intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità	
	del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione	
	della cessione.	
	Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione	
	gli altri soci dovranno comunicare a pena di decadenza, sem-	
	pre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimen-	
	to, se intendono esercitare, per l'intero pacchetto loro of-	
	ferto in proporzione alle quote possedute, il diritto di pre-	
	lazione. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì	
	precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore ac-	
	quisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non	
	eserciti il diritto di prelazione stesso.	
	Comunque, nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero e-	

	esercitare la prelazione ad essi spettante, le quote ad essi	
	riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunica-	
	to la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e tempi suin-	
	dicati. Qualora questi nei 10 giorni successivi non dovesse-	
	ro manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di e-	
	stendere l'acquisto all'intero pacchetto di quote posto in	
	vendita, la prelazione, nella sua totalità diverrà ineffica-	
	ce a meno che il socio offerente consenta alla cessione par-	
	ziale nei limiti della prelazione esercitata.	
	Il trasferimento delle quote per le quali è stato validamen-	
	te esercitato il diritto di prelazione dovrà essere perfezio-	
	nato entro 30 giorni dal completamento della procedura suin-	
	dicata.	
	Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i	
	negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termi-	
	ne. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì	
	in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costi-	
	tuzione di pegno o usufrutto su quote, nonché di trasferimen-	
	to a titolo gratuito.	
	Articolo 12 - Recesso	
	Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previ-	
	ste dagli artt. 2473, 2469 e, ove applicabile, dall'art.	
	2497-quater codice civile, nonché in altre ipotesi previste	
	da Leggi speciali.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-	
	nicaione all'organo amministrativo mediante lettera inviata	
	con raccomandata con avviso di ricevimento.	
	La comunicazione deve essere inviata entro 8 giorni dalla da-	
	ta della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legiti-	
	tima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel regi-	
	stro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione	
	nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo le-	
	gittima.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comuni-	
	cazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio	
	del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel li-	
	bro dei soci.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo	
	legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della so-	
	cietà.	
	Qualora leggi speciali prevedano procedure diverse per il re-	
	cesso o la dismissione di partecipazioni verranno applicate	
	tali procedure compatibilmente con quanto previsto dal codi-	
	ce civile e dal presente statuto.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Articolo 13 - Decisioni dei soci e quorum deliberativi	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che la Giunta per il Controllo analogo o tanti soci che rap-	

	presentano almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate ed esercitano il controllo sul programma e sulle attività della società monitorando l'efficienza e l'efficacia della gestione attraverso adeguati strumenti che assicurino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.	
	Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, le materie di cui all'art. 2479, 2° comma, Codice Civile.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale.	
	Le decisioni dei soci da assumersi con consultazione scritta e/o consenso manifestato per iscritto, ai sensi del successivo articolo 15, sono approvate, in sede di prima consultazione, con la maggioranza numerica dei soci consorziati ed aventi diritto di voto.	
	Qualora entro il termine che verrà fissato per la ricezione della decisione di ciascun socio non si dovesse raggiungere il predetto quorum deliberativo, potrà essere disposta una seconda consultazione e/o richiesta di consenso espresso per iscritto; in tal caso le decisioni dei soci sono approvate con tanti voti costituenti la maggioranza dei voti ricevuti entro la data fissata per la ricezione.	
	Qualora le decisioni dei soci siano assunte con il sistema assembleare di cui ai successivi art. 16 e seguenti, le decisioni dei soci sono approvate in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza numerica dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti.	
	Articolo 14 - Diritto di intervento e di voto	
	Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci iscritti nel libro dei soci, con esclusione dei soci morosi, di quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto nonché quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai sensi dell'articolo 2465, Codice Civile, siano scadute o divenute comunque inefficaci.	
	Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto.	
	Articolo 15-Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto	
	Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 16 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di	

	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli avven- ti diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazio- ne scritta o del consenso espresso per iscritto possono esse- re validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in for- ma digitale.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente artico- lo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle de- cisioni dei soci.	
	Articolo 16 - Decisione dei soci assunta con metodo assem- bleare	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibe- razione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto le ma- terie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, Codice Civi- le, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci consorzianti.	
	Articolo 17 - Forme e luogo di convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, su indi- cazione della Giunta per il Controllo analogo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno ot- to giorni di anticipo o, se spedito successivamente, ricevu- to con almeno cinque giorni di anticipo, rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av- venuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si consi- derano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il gior- no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re- puta regolarmente costituita quando ad essa sono presenti in proprio tutti i soci consorzianti e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessu- no si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli ammini- stratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personal- mente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiara- zione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tut- ti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non oppor- si alla trattazione degli stessi.	
	Articolo 18 - Costituzione e svolgimento dell'assemblea	
	La costituzione e lo svolgimento dell'assemblea sono disci- plinate dall'art. 2479-bis, Codice Civile.	

	Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera.	
	Articolo 19 - Rappresentanza in assemblea I diritti dei soci Enti Pubblici Locali sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati. La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o dal Notaio, ove richiesto dalle norme di legge o dal presente statuto. Si applica l'art. 2375, Codice Civile.	
	AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Articolo 20 - Sistema di amministrazione L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, anche non socio. Tale amministratore deve possedere particolari competenze professionali per studi compiuti e per esperienza acquisita. L'amministratore deve anche possedere i requisiti di onorabilità, autonomia ed indipendenza previsti dalle vigenti norme.	
	Articolo 21 - Nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza Non possono assumere la carica di amministratore unico e, se nominate, decadono dalla carica le persone che si trovino in una o più delle condizioni di cui all'art. 2382, Codice Civi-	

	le.	
	Articolo 22 - Durata in carica, revoca e cessazione dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.	
	La cessazione dell'amministratore unico ha effetto dal momento della sua sostituzione.	
	Articolo 23 - Funzione dell'organo amministrativo	
	L'amministratore unico, sulla scorta degli indirizzi vincolanti ricevuti da parte degli enti soci, esegue tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Tale funzione è sottoposta al controllo, preventivo e successivo, della Giunta per il Controllo Analogo oltretutto dell'Ente affidante, nei casi di affidamento diretto.	
	L'organo amministrativo, nello svolgimento del proprio incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, dovrà adeguarsi ai principi previsti dall'art. 6 del D.lgs. 175/2016 ed alle altre norme ivi previste.	
	Articolo 24 - Rappresentanza della società	
	La rappresentanza della società compete all'amministratore unico.	
	Articolo 25 - Compenso dell'amministratore unico	
	All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e comunque un compenso entro i limiti previsti dal D.lgs. 175/2016.	
	<u>CONTROLLI SULL'ATTIVITA' SOCIALE</u>	
	Articolo 26 - Giunta per il Controllo Analogo	
	Con decisione dei soci è nominato un organo collegiale, denominato "Giunta per il controllo analogo", normato da apposito regolamento e costituito da almeno tre membri rappresentanti degli Enti soci, attraverso il quale le amministrazioni congiuntamente esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 27 - Organi di controllo	
	Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la società deve nominare un Organo di Controllo, in possesso dei requisiti di legge, o un revisore in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.	
	La società può facoltativamente nominare un Organo di Controllo, in possesso dei requisiti di legge, o un revisore, in possesso dei requisiti di legge.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.	
	La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta	

	ta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:	
	- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;	
	- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).	
	All'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, possono essere affidate le funzioni dell'organo di vigilanza di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n.231, alla cui disciplina si fa espresso riferimento.	
	Articolo 28 - Composizione e durata del collegio sindacale	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti e opera ai sensi di legge.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.	
	I componenti il collegio sindacale sono rieleleggibili. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia così come modificato dal D.lgs. n.6 del 2003.	
	Articolo 29 - Revisore contabile	
	Qualora, in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.	
	Si applicano in tal caso gli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile dettati in tema di controllo contabile.	
	<u>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</u>	
	Articolo 30 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Articolo 31 - Bilancio ed utili	
	Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.	
	Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'e-	

esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa, le ragioni della dilazione.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno accantonati in particolari riserve per essere reinvestiti nella realizzazione di progetti e servizi a favore dei soci.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, Codice Civile.

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487, Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.